

Pratica ARPAE – SAC Bologna n. 20047/2018

**PROCEDURA VAS/VALSAT
art. 5 LR 20/2000**

Istruttoria di VAS/VALSAT sulla Variante n. 10/2018 al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e relativa Valsat, adottata dal COMUNE di CASTEL MAGGIORE con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 30/04/2018

Autorità competente: Città metropolitana di Bologna

Autorità procedente: Comune di Castel Maggiore (BO)

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:

- con comunicazione del 7/05/2018, in atti al PGB0/2018/10444, il Comune di Castel Maggiore ha trasmesso gli elaborati della Variante al RUE in oggetto;
- con comunicazione del 24/05/2018 in atti al PGB0/2018/12074 la Città Metropolitana di Bologna ha richiesto al Comune di Castel Maggiore di integrare la documentazione trasmessa, ai fini della formulazione di riserve, ai sensi degli artt. 33, comma 4- bis e 34, comma 6, L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii, in applicazione delle norme di cui all'art. 4, comma 4, L.R. n. 24/2017 e per le contestuali valutazioni di compatibilità ambientale, di cui all'art. 5 della L.R. n. 20/2000;
- con comunicazione del 26/06/2018, in atti al PGB0/2018/14826, il Comune di Castel Maggiore ha trasmesso il documento di Valsat integrato con gli approfondimenti in tema di rumore e traffico come richiesto dalla Città Metropolitana;
- con comunicazione del 22/08/2018, in atti al P.G. n. 46254/2018 della Città Metropolitana il Comune di Castel Maggiore ha attestato la pubblicazione dell'avviso di deposito degli atti e della documentazione Valsat sull'albo pretorio con numero di registrazione 552 del 16/5/2018 e ha trasmesso 3 osservazioni pervenute nel periodo di deposito della Variante e riguardanti gli argomenti soggetti a Valsat e i pareri espressi dagli Enti competenti in materia ambientale.
- con comunicazione del 30/08/2018, in atti al PGB0/2018/19579, la Città Metropolitana di Bologna ha comunicato che con decorrenza dal 22/08/2018 è stato dato avvio al procedimento di formulazione di riserve, il quale dovrà concludersi entro il giorno 22/10/2018 (60 giorni, ai sensi degli artt. 33, comma 4-bis e 34, comma 6, L.R. n. 20/2000, in applicazione delle norme di cui all'art. 4, comma 4, L.R. n. 24/2017).
- in data 30/08/2018, con comunicazione in atti al PGB0/2018//19580, la Città Metropolitana ha richiesto al ARPAE SAC Bologna, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1795/2016, la predisposizione della relazione istruttoria propedeutica al Parere motivato entro la data del 8/10/2018;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax 051 6598814 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

- la Città metropolitana provvede con un unico atto del Sindaco metropolitano ad esprimere le riserve ai sensi degli artt. 33, comma 4- bis e 34, comma 6, L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii, in applicazione delle norme di cui all'art. 4, comma 4, L.R. n. 24/2017. e contestualmente le Valutazioni Ambientali, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, tenuto conto delle osservazioni e delle valutazioni degli Enti competenti in materia ambientale;
- a seguito del riordino del sistema di governo regionale e locale operato con L.R. 13/2015 la Città metropolitana di Bologna, previa istruttoria di ARPAE, esercita le funzioni in materia di ValSAT di cui all'art. 5 della L.R. 20/2000, attribuite alle Province ai sensi della L.R. 9/2008, effettuando la valutazione ambientale dei piani urbanistici comunali;
- sulla base della Circolare regionale esplicativa del 12/11/2008 la procedura di ValSAT deve essere integrata dalla procedura di VAS prevista ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ribadendo la necessità di continuare a dare applicazione ad entrambe le procedure di valutazione, integrandone gli adempimenti e le fasi procedurali;
- con Delibera della Giunta Regionale n. 1795/2016 "Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015" sono state fornite le indicazioni ai soggetti interessati circa le modalità di presentazione delle domande in materia di VAS nonché del riparto delle competenze ed assegnazione di specifici compiti ad ARPAE;
- in base alla suddetta direttiva regionale ARPAE ha svolto l'istruttoria sulla Variante in oggetto e sul relativo Rapporto di VAS-ValSAT;
- la Città metropolitana di Bologna nell'atto di formulazione delle riserve previste ai sensi degli artt. 33, comma 4- bis e 34, comma 6, L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii, in applicazione delle norme di cui all'art. 4, comma 4, L.R. n. 24/2017, sulla base della relazione istruttoria effettuata dalla Struttura ARPAE, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, delle osservazioni e dei contributi pervenuti, esprime il Parere motivato, dandone specifica ed autonoma evidenza all'interno dell'espressione in merito al piano, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20 del 2000;
- sono pervenuti i seguenti pareri dei soggetti competenti in materia ambientale come individuati dalla Autorità competente:
 - **Regione Emilia-Romagna – Servizio difesa del suolo, della costa e bonifica** (parere allegato al PGB0/2018/15488)
 - **Azienda U.S.L di Bologna** (parere allegato al PG. n. 46254/2018 della Città Metropolitana);
 - **ARPAE, Servizio Territoriale - Distretto Urbano** (parere allegato al PG. n. 46254/2018 della Città Metropolitana);
 - **Consorzio della Bonifica Renana**, (parere del 13/08/2018, allegato al PG. n. 46254/2018 della Città Metropolitana);
 - **Regione Emilia-Romagna – Servizio difesa del suolo, della costa e bonifica** (parere allegato al PGB0/2018/15488);
 - **Atersir** (parere del 14/08/2018, allegato al PG. n. 45678/2018 della Città Metropolitana e parere del 22/08/2018 allegato al PG. n. 46254/2018 della Città Metropolitana);
 - **Soprintendenza Belle Arti e Archeologia** (parere del 1/06/2018, allegato al PG. n. 46254/2018 della Città Metropolitana);
 - **Hera S.p.A.** (parere del 8/05/2018, allegato al PG. n. 46254/2018 della Città Metropolitana);

Il Comune di Castel Maggiore ha trasmesso, come relative ad argomenti di Valsat, le seguenti osservazioni pervenute nel periodo di deposito della Variante:

- **BONVICINI CHRISTIAN** (osservazione del 10/07/2018, allegata al PG. n. 46254/2018 della Città Metropolitana);
- **CAGLIARI ENRICO** (osservazione del 16/07/2018, allegata al PG. n. 46254/2018 della Città Metropolitana);
- **CNA associazione di Bologna** (osservazione del 1/08/2018, allegata al PG. n. 46254/2018 della Città Metropolitana);

Tuttavia si rileva che le osservazioni sono relative all'argomento 5 che non è oggetto di Valsat e comunque non riguardano temi ambientali.

tutto ciò premesso, si esprime di seguito la valutazione in merito agli effetti ambientali della Variante n. 10/2018 al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e relativa Valsat, adottata dal COMUNE di CASTEL MAGGIORE con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 30/04/2018

SINTESI DEI DOCUMENTI (RELAZIONE ILLUSTRATIVA - RAPPORTO AMBIENTALE - PIANO DI MONITORAGGIO)

OGGETTO della VARIANTE

La Relazione indica che la variante riguarda modifiche, integrazioni normative e cartografiche che vengono proposte per dare riscontro a richieste di privati cittadini e dell'ufficio tecnico comunale e che non incide sul dimensionamento complessivo degli strumenti di pianificazione vigenti.

La Variante è composta da 5 Argomenti:

ARGOMENTO N. 1 - Centro Raccolta Rifiuti (C.R.R.) di via Lirone a Castel Maggiore

La Variante prevede l'inserimento in cartografia del del Centro Raccolta Rifiuti (C.R.R.) di via Lirone a Castel Maggiore, modificando la classificazione dell'area che attualmente è classificata a verde pubblico.

L'area è già utilizzata da tempo come centro di raccolta rifiuti e il gestore Geovest Srl intende procedere alla ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento del centro, interventi per il quale risulta assegnatario di un contributo da parte di un consorzio di produttori di rifiuti.

ARGOMENTO N. 2 - Correzione cartografica di un errore grafico che incide in parte anche sulla quantificazione delle dotazioni a verde pubblico.

La Variante prevede la riclassificazione come AUC_B di un'area attualmente a verde pubblico.

A seguito della Variante (Argomenti 1 e 2) la dotazione di verde pubblico del capoluogo scende dagli attuali 31,12 mq/ab a 29,03 mq/ab, pur continuando a rispettare gli standard minimi prescritti dalla legge (18 mq/ab).

ARGOMENTO N. 3 - Recepimento della la modifica normativa dell'art. 17 quinquies della L. 134/2012, operata dal D.Lgs. n. 257/2016.

La Variante recepisce la modifica di cui sopra, con cui l'obbligo della dotazione di impianti di ricarica dei veicoli alimentati da energia elettrica viene esteso anche agli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno dieci unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia.

ARGOMENTO N. 4 Riguarda vari sottoargomenti che incidono nelle parti normative di carattere urbanistico del RUE:

- Nuova definizione di serre. La Variante elimina la distinzione tra "Serra aziendale" e "Serra di tipo di industriale" e prevede che la costruzione di serre fisse in zona agricola rimane consentita esclusivamente a coltivatori diretti, Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) e aziende agricole e subordinata alla preventiva approvazione dei Programmi di Riconversione e/o Ammodernamento dell'attività agricola (PRA) di cui all'art. 16.1 e seguenti del RUE.
- Funzioni sanitarie e sociosanitarie, elenco degli usi. La Variante modifica l'elenco degli usi e li assegna agli ambiti ritenuti compatibili con le caratteristiche insediative degli ambiti stessi.
- E-commerce. La Variante integra l'elenco degli usi di cui all'art. 2.7.2 della normativa con una specifica funzione relativa al commercio elettronico: UP7 – Attività di trasporto, magazzino, logistica e commercio elettronico
- Difformità edilizie minori in recepimento della variazione della L.R. 23/2004 come modificata dalla L.R. 12/2017 e dalla L.R. 24/2017. Con la Variante si cassa il contenuto dell'art. 7.6 e si inserisce il riferimento alla norma sovraordinata.
- Rettifica art. 37 "Parcheggi pubblici, privati e verde pubblico". La Variante modifica l'art. 37 – "Parcheggi pubblici, privati e verde pubblico per nuovi insediamenti" relativamente alle "Funzioni produttive, manifatturiere e assimilabili" poiché per i parcheggi pubblici (P1) è richiesta la realizzazione di 40 mq ogni 10 mq di SU. Tale quantità costituisce un mero errore materiale e pertanto se ne propone la correzione con la quantità di 10 mq ogni 100 mq di SU, in coerenza con la normativa regionale

ARGOMENTO N. 5 - Disciplina specifica per l'installazione di manufatti permanenti, con strutture fisse, collegati a pubblici esercizi od altre attività (dehors)

La Relazione indica che l'obiettivo è far fronte alle esigenze manifestate da diversi esercizi pubblici del territorio di implementare la loro offerta di spazi e servizi in via permanente (ossia, non in relazione ad esigenze provvisorie) anche in ambiti edificati e saturi.

La Variante connette all'esistenza di un'attività di esercizio pubblico una quota straordinaria di diritto edificatorio, fino a una superficie lorda massima di 50 mq, da esprimere sotto forma di struttura leggera e da rimuovere al cessare dell'attività. La Variante prevede che:

- l'intervento può essere realizzato anche in porzioni di territorio con saturazione dell'indice edilizio, ed è soggetto all'assolvimento degli obblighi di dotazioni territoriali, nonché al versamento del contributo di costruzione.
- Nella progettazione architettonica della struttura pertinenziale si applicano soluzioni atte a limitare fenomeni di inquinamento acustico ed a garantire il rispetto dei limiti di emissione previsti dalle norme tecniche di attuazione della classificazione acustica vigente sul territorio di Castel Maggiore. Questo aspetto è trattato in un'apposita relazione asseverata da tecnico competente in materia di acustica
- L'intervento è progettato e realizzato nel rispetto del codice della strada e nella garanzia della visibilità del traffico veicolare. Percorsi pedonali possono essere occupati garantendo il passaggio per un minimo di 1.50 m.
- Nel caso in cui le strutture siano installate su suolo pubblico, il titolo abilitativo decade al cessare della validità della relativa concessione o al cessare dell'attività di pubblico esercizio cui l'intervento era collegato.
- Entro 30 giorni dalla decadenza del titolo, l'intestato ripristina lo stato dei luoghi nelle condizioni precedenti l'intervento, salva l'esecuzione da parte del Comune a carico del titolare in caso di inerzia dello stesso

VALSAT

Il documento di Valsat è stato elaborato per il solo Argomento 1 della Variante (Centro di Raccolta Rifiuti (CRR) di via Lirone - Capoluogo)

L'area oggetto di variante, identificata catastalmente al Foglio 20, mappale 264, è di proprietà comunale.

L'area è classificata dal PSC come "Ambito per attrezzature di maggiore rilevanza esistente" disciplinato dall'art. 28 e individuata nel RUE come "Area attrezzata con impianti sportivi"; regolata dall'art. 36.3.

A seguito della presente Variante, una porzione dell'ambito, di circa mq. 740, in adiacenza al parcheggio a servizio dell'area sportiva, verrà riclassificata come "Impianto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi: C.R.R." disciplinato dall'art. 36.

Il documento di Valsat indica che l'area non è interessata da vincoli del PTCP, né del PTPR, né del Piano di assetto Idrogeologico del fiume Reno ed il Piano Stralcio del Sistema Idraulico Navile-Savena Abbandonato

VINCOLI

PTCP

Controllo degli apporti acqua (art. 4.8)

L1 Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziale presenza di terreni predisponenti la liquefazione

PGRA

P2-M (alluvioni poco frequenti, tempo di ritorno tra 100 e 200 anni)

TRAFFICO

L'area oggetto di variante è ubicata in via Lirone all'interno del centro abitato del Capoluogo con accesso diretto alla viabilità ed in adiacenza al parcheggio dell'area sportiva attrezzata.

La Relazione, integrata con il Quadro di riferimento ambientale a seguito delle richieste di integrazione della Valsat, indica che:

- per le operazioni di carico e scarico dei containers si prevedono in media 2 camion al giorno.
- le utenze domestiche e non, si recano presso il centro di raccolta per conferire rifiuti e assimilati e per ritirare le dotazioni (contenitori e sacchi) per effettuare la raccolta differenziata. Le utenze utilizzano diversi mezzi di trasporto per accedere al centro di raccolta: poiché il CDR è ubicato vicino al centro abitato molte persone accedono a piedi o in bicicletta.
- Geovest (il gestore del servizio raccolta dei rifiuti urbani) non è attualmente in possesso di dati relativi al numero di veicoli che accedono al centro raccolta.

Considerando comunque, l'elevato numero di attività che si svolge sulla via Lirone e limitrofe (centro sociale, scuola, centro sportivo, palestra, attività commerciali ecc.) la Relazione valuta che l'area oggetto di variante non determini un significativo incremento di carico urbanistico, ritenendo quindi adeguata la viabilità comunale esistente di via Lirone.

La Valutazione di impatto acustico indica che:

- Normalmente l'accesso e conferimento avviene mediante utilizzo di autoveicoli privati o veicoli commerciali (porter, furgoni) adibiti alla raccolta di rifiuti porta a porta.
- Periodicamente avviene l'accesso ed il carico dei rifiuti da parte di mezzi operativi (camion con ragno, camion o autocarri cassonati scarrabili) adibiti al caricamento dei rifiuti ed al trasporto degli stessi verso gli impianti di destino

RUMORE

La Relazione integrata indica che:

- la classificazione acustica del territorio comunale individua l'area interessata dalla variante in gran parte come classe II "Area destinata ad uso prevalentemente residenziale", i cui valori limite assoluti di immissione sono di 55 dB(A) per il periodo diurno e di 45 per il periodo notturno.
- sotto il profilo acustico, la zona è caratterizzata dal rumore generato dal traffico veicolare, dalle attività presenti (residenziali, commerciali e ricreative) e dalle attività e impianti effettuate nel centro di raccolta rifiuti.
- i possibili recettori sensibili sono individuati nelle abitazioni oltre il confine dell'area ad una distanza di circa mt. 35.

- l'attività dell'area è svolta esclusivamente all'interno del periodo diurno.

La Relazione, rimandando alla "Valutazione di impatto acustico semplificata", valuta che il centro di raccolta rifiuti risulta compatibile con i limiti di cui alla vigente norma in campo acustico in quanto le emissioni rilevate rientrano nei limiti assoluti per la classe II a cui appartiene l'area stessa.

La Valutazione di impatto acustico individua come sorgenti di rumore ritenute potenzialmente disturbanti i mezzi che accedono al centro di raccolta ed in particolare i mezzi operativi che effettuano le operazioni di carico rifiuti e il compattatore rifiuti, presente all'interno del centro di raccolta e utilizzato periodicamente durante gli orari di apertura.

Il Centro è aperto solo in orario diurno.

I rilievi fonometrici, effettuati presso il recettore residenziale posto ad una distanza di circa 35 metri dal centro di raccolta, hanno restituito un valore assoluto di immissione diurno pari a 54 dB(A) e un valore di immissione differenziale diurno pari a 3,5.

La Valutazione di impatto acustico conclude che i valori limite assoluti di immissione di classe II sono rispettati, così come anche i valori limite differenziali di immissione e quindi il centro di raccolta rifiuti è acusticamente compatibile con i limiti di cui alle vigenti norme in campo acustico all'interno del periodo di riferimento diurno per le condizioni prese a riferimento.

ARIA

La Relazione indica che l'attuazione delle funzioni previste non richiedano particolari interventi di mitigazione, non aggravandosi la situazione esistente.

SUOLO, SOTTOSUOLO E ACQUE

La Relazione indica che:

- gli interventi nell'area identificata dalla variante al PSC non trovano preclusioni particolari sotto il profilo idrogeologico
- relativamente alla pericolosità sismica delle aree suscettibili di effetti locali, si rileva che l'area è classificata fra le aree che necessitano di un'analisi semplificata di secondo livello
- per quanto riguarda la microzonizzazione sismica semplificata, l'area è individuata in parte come zona omogenea 1 (liquefazione non riscontrata)
- l'area è ubicata a margine in un contesto residenziale consolidato è già dotata di sistema fognario e già collegata al sistema depurativo dell'impianto del comune di Bologna ubicato nelle prossimità e sufficientemente dimensionato per l'incremento previsto in variante.
- in sede di progettazione dovrà altresì essere richiesto il parere idraulico al Consorzio della Bonifica Renana e condotta una verifica di "invarianza idraulica" come previsto all'art. 20, comma 4 del PSAI, per verificare l'eventuale necessità di opere di laminazione o compensazione idraulica, secondo le "Linee guida" approvate dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Reno.

CAMPI ELETTROMAGNETICI

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax 051 6598814 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

La Relazione indica che nell'area è presente un elettrodotto di media tensione con cavo interrato e quindi l'area non è interessata da campi elettromagnetici.

VEGETAZIONE, ECOSISTEMI E PAESAGGIO

La Relazione indica che l'area non è interessata da elementi della rete ecologica

PIANO DI MONITORAGGIO

Non è stato presentato un Piano di Monitoraggio.

PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE

Sono pervenuti i seguenti pareri:

- **Regione Emilia-Romagna – Servizio difesa del suolo, della costa e bonifica** (parere allegato al PGBO/2018/15488), che comunica di non avere, per legge, competenze da esprimere nel procedimento in oggetto.
- **Azienda U.S.L di Bologna** (parere allegato al PG. n. 46254/2018 della Città Metropolitana). AUSL esprime parere favorevole in quanto:
 - valuta positivamente gli argomenti 1 e 2 per le correzioni cartografiche
 - prende atto del recepimento della normativa di cui all'argomento 3
 - condivide i contenuti dell'argomento 4 pur caldeggiando, relativamente al prospetto nella tabella "Funzioni produttive manifatturiere e assimilabili" indicante i tipi di interventi per i parcheggi privati (P3) e pubblici (P1), un maggior spazio per i parcheggi pubblici (P1), e analogamente per il verde pubblico, al fine di perseguire una migliore qualità di vita e di salute per i residenti;
 - condivide la nuova disciplina per i dehors affinché la realizzazione degli stessi non comporti un aggravio con conseguente peggioramento dei rapporti aeroilluminanti dell'attività originaria
- **ARPAE, Servizio Territoriale - Distretto Urbano** (parere allegato al PG. n. 46254/2018 della Città Metropolitana). ARPAE:
 - relativamente all'argomento 1 rileva che la relazione acustica presenta alcune carenze, in quanto si sarebbero dovute orientare le misure sia di rumore residuo sia di rumore ambientale ai vicini ricettori, piuttosto che stimare il rumore ambientale per divergenza geometrica, tuttavia in rapporto allo strumento urbanistico oggetto di valutazione e tenuto conto che, in caso dell'insorgere di criticità acustiche derivanti dall'ampliamento dell'attività esistono buoni margini di bonifica acustica, esprime prescrizioni da assolversi in fase di progetto. Esprime quindi parere favorevole vincolato al rispetto delle seguenti Prescrizioni:
 - Il progetto di ristrutturazione ed ampliamento dovrà prevedere anche l'adeguamento dell'impianto alle norme regionali vigenti in materia di gestione delle acque meteoriche di dilavamento (ora DGR 286/2005 e DGR1860/2006). Le modalità di gestione e gli impianti di trattamento necessari saranno documentati in fase di Autorizzazione Unica Ambientale dell'impianto per le verifiche di competenza del Gestore del Servizio Idrico Integrato ed ARPAE SAC .

- Il progetto di ristrutturazione ed ampliamento dovrà contenere un'integrazione alla documentazione acustica con le misure di rumore residuo e rumore ambientale ai vicini ricettori e la verifica del rispetto del limite di immissione differenziale. Se necessario dovranno essere previste opere di mitigazione.
- Relativamente all'argomento 2 esprime parere favorevole all'approvazione vincolato al rispetto della seguente Prescrizione:
 - L'eventuale edificazione non dovrà interessare la fascia di rispetto del cimitero già ridotta al minimo di metri 50.
- Valuta positivamente l'argomento 3
- relativamente all'argomento 4 non rileva contenuti ambientali significativi
- relativamente all'argomento 5 osserva che i dehors sono frequentemente oggetto di lamenti e contenziosi con i residenti. Tali strutture, fisse e dotate di copertura, se da un lato risultano utili a mitigare l'inevitabile rumore prodotto dagli avventori dall'altro possono creare le condizioni per l'incremento del numero degli avventori stessi presso la stessa area pertinenziale. Qualora tali dehors siano ubicati sotto condomini è alta la probabilità di superamento dei limiti di rumore con particolare riferimento al limite di immissione differenziale; è infatti sufficiente il chiacchiericcio di poche persone in aree con un buon clima acustico per determinare il superamento dei limiti di legge.
Esprime parere favorevole all'approvazione a condizione che l'Articolo sia integrato con le seguenti Prescrizioni:
 - obbligo di allegare una documentazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale, nell'asseverazione già prevista.
 - divieto di utilizzo di impianti elettroacustici per la diffusione di musica presso dette strutture, qualora il pubblico esercizio sia ubicato in edifici all'interno di un contesto abitativo (al di sotto o di fianco a residenze).
- **Consorzio della Bonifica Renana**, (parere del 13/08/2018, allegato al PG. n. 46254/2018 della Città Metropolitana); Il Consorzio rilascia parere favorevole in merito a tutti i 5 argomenti. Per quanto riguarda l'argomento 1 (Centro raccolta rifiuti) sottolinea la prescrizione prevista nella Valsat Rapporto Ambientale dove si prevede che "in sede di progettazione dovrà altresì essere richiesto il parere idraulico al Consorzio della Bonifica Renana e condotta una verifica di "invarianza idraulica" come previsto all'art. 20, comma 4 del PSAI, per verificare l'eventuale necessità di opere di laminazione o compensazione idraulica, secondo le "Linee guida" approvate dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Reno".
- **Atersir** (parere del 14/08/2018, allegato al PG. n. 45678/2018 della Città Metropolitana). Atersir comunica di non essere in grado di esprimere il parere di competenza in quanto:
 - il Documento integrato non contiene lo stralcio cartografico di variante alla Tavola 2 del RUE.
 - non sono stati acquisiti i pareri del Gestore del Servizio Idrico Integrato e del Gestore dei rifiuti sul procedimento in oggetto;
 - la VALSAT di Piano non risulta essere stata condivisa con il Gestore del Servizio idrico e integrato e con il Gestore dei rifiuti;Con nota del 21/8/2018 il Comune di Castel Maggiore ha comunicato ad ATERSIR che, visto il parere di HERA pervenuto in data 10/5/2018, ha ritenuto, a seguito di esame maggiormente approfondito, la presente Valsat da non assoggettare al parere della Agenzia

Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti, chiedendo, quindi, l'annullamento della precedente richiesta di parere.

- **Soprintendenza Belle Arti e Archeologia** (parere del 1/06/2018, allegato al PG. n. 46254/2018 della Città Metropolitana). La Soprintendenza:
 - relativamente all'argomento 1 prende atto che l'area non presenta alcuna classificazione di carattere paesaggistico-ambientale
 - relativamente all'argomento 5 rammenta che sono da ritenersi sottoposte alle disposizioni del D.Lgs. 42/2004 anche "le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico";
 - richiama quanto già espresso in merito alla precedente Variante 9 al RUE evidenziando l'incompletezza dell'elenco riportato nella Tavola dei Vincoli per quanto riguarda i beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 e chiede l'integrazione degli elaborati relativi
 - esprime parere favorevole alla Variante e al relativo Rapporto ambientale/Valsat
- **Hera S.p.A.** (parere del 8/05/2018, allegato al PG. n. 46254/2018 della Città Metropolitana). Hera comunica che l'esame del materiale ricevuto non ha rilevato, in merito alla Variante, incrementi o modifiche tali da prevedere interventi di potenziamento o di estensione delle reti fognarie, del gas o dell'acqua esistenti.

CONSIDERAZIONI E OSSERVAZIONI

ARGOMENTO N. 1 - Centro Raccolta Rifiuti (C.R.R.) di via Lirone a Castel Maggiore

L'area, che attualmente è classificata a verde pubblico, è già utilizzata da tempo come centro di raccolta rifiuti. La Variante prevede dunque una sanatoria dello stato di fatto, con l'inserimento in cartografia del Centro Raccolta Rifiuti (C.R.R.) in una porzione dell'ambito, di circa mq. 740, in adiacenza al parcheggio a servizio dell'area sportiva, e verrà riclassificata come "Impianto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi: C.R.R." disciplinato dall'art. 36.

Il gestore Geovest Srl intende procedere alla ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento del centro.

L'area è ubicata in via Lirone all'interno del centro abitato del Capoluogo con accesso diretto alla viabilità ed in adiacenza al parcheggio dell'area sportiva attrezzata.

In considerazione del fatto che l'attività è già insediata, non sono accettabili *ipotesi* di flussi di ingresso e uscita, ma sarebbe stato necessario effettuare misure in campo per avere una corretta rappresentazione dello stato di fatto, considerato soprattutto che il C.R.R. è all'interno del centro abitato.

Alcune affermazioni, quali l'accesso a piedi o in bicicletta, appaiono improbabili; inoltre la quantificazione dei flussi in ingresso deve essere riferita al reale utilizzo del C.R.R. (conferimento dai privati, dalle aziende, dalla raccolta porta a porta, altro).

In conseguenza dei dati di traffico non attendibili, anche la valutazione acustica non può descrivere correttamente i livelli di rumore ai recettori sensibili.

I rilievi fonometrici, effettuati presso il recettore residenziale posto ad una distanza di circa 35 metri dal centro di raccolta, hanno restituito un valore assoluto di immissione diurno pari a 54 dB(A) e un valore di immissione differenziale diurno pari a 3,5.

Considerata la centralità dell'area e l'entità dei valori prossimi al limite della zonizzazione si ritiene necessaria una nuova rilevazione acustica a valle dei lavori di ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento del centro, qualora non sia prevista una procedura di valutazione ambientale.

Nella documentazione presentata si fa più volte riferimento ad una futura "progettazione" e a "incrementi" previsti in Variante (di cui però non si trova riscontro) facendo intendere che la destinazione finale dell'area sarà diversa da quella descritta nella presente Variante.

Si chiede al Comune di verificare tale eventualità e di attivare, nel caso, le necessarie procedure di valutazione ambientale prima di rilasciare il PdC.

Relativamente agli altri argomenti, non sottoposti a Valsat, si rilevano alcuni elementi di attenzione che pare opportuno evidenziare, nell'interesse di tutte le parti in causa.

Verde pubblico

A seguito della Variante la dotazione di verde pubblico del capoluogo scende dagli attuali 31,12 mq/ab a 29,03 mq/ab. Sebbene sia tuttora ampiamente rispettato lo standard minimo prescritto dalla legge (18 mq/ab), si ritiene utile segnalare una tendenza alla riduzione del verde pubblico che non può essere valutata positivamente. Il Comune ha preso atto di questa realtà osservando che nei nuovi interventi gli standard vengono monetizzati ovvero non superano mai il minimo di legge; si invita pertanto il Comune a contrastare questo trend per evitare una riduzione delle dotazioni che andrebbe a discapito della qualità della vita dei residenti.

Modifiche normative

La Variante modifica la definizione di serre eliminando la distinzione tra "Serra aziendale" e "Serra di tipo industriale" e togliendo vincoli a localizzazione e altezze. Tale scelta potrebbe deformare in modo stabile sia l'uso delle serre che il paesaggio agricolo, si invita pertanto il Comune a rivalutarne la necessità. In ogni caso dovrà essere definita la modalità di realizzazione con particolare attenzione alla salvaguardia della permeabilità del suolo, alla gestione degli scarichi, alla compromissione delle caratteristiche naturali dei terreni destinati all'uso agricolo, all'impatto paesaggistico.

Dehors

La concessione alle attività di esercizio pubblico di una quota straordinaria di diritto edificatorio, fino a una superficie lorda massima di 50 mq, da esprimere sotto forma di struttura leggera e da rimuovere al cessare dell'attività, appare ingiustificata se applicata in modo generalizzato. Si rileva peraltro un contrasto insanabile tra "diritto edificatorio" e "struttura leggera da rimuovere al cessare dell'attività", con oneri a carico del Comune in caso di inerzia del titolare nel ripristino.

Si concorda con l'osservazione di ARPAE Sezione che evidenzia come i dehors siano frequentemente oggetto di lamentele e contenziosi con i residenti. Quando tali dehors sono ubicati sotto condomini è alta la probabilità di superamento dei limiti di rumore con particolare riferimento al limite di

immissione differenziale; è infatti sufficiente il chiacchiericcio di poche persone in aree con un buon clima acustico per determinare il superamento dei limiti di legge.

Perciò affidare la verifica del rispetto dei limiti acustici post intervento ad una relazione asseverata da tecnico competente non pare efficace. Infatti è praticamente impossibile stimare a priori il “successo” di un locale e il conseguente impatto acustico.

Analogamente non pare opportuno autorizzare in modo generalizzato l’occupazione permanente di percorsi pedonali. E’ necessario dunque valutare caso per caso la fattibilità in base alla fruibilità pedonale del passaggio e con particolare riferimento alle esigenze degli utenti deboli.

Complessivamente la concessione di dehors dovrebbe essere sempre valutata caso per caso in considerazione delle caratteristiche del contesto, ed eventualmente definendo a priori le zone vocate a tali usi.

Valgono tutte le prescrizioni già espresse dai soggetti competenti in materia ambientale.

per LA RESPONSABILE
DELLA SAC BOLOGNA
Dott.ssa Patrizia Vitali¹

*la Responsabile dell’Unità
Valutazioni Ambientali
ing. Paola Cavazzi²
(firmato digitalmente)*

¹ Ai sensi del Codice di Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 6 del 31 gennaio 2018 con cui è stato conferito alla D.ssa. Patrizia Vitali l’incarico di Responsabile dell’ARPAE - SAC Bologna fino al 30/06/2018, successivamente prorogato al 31/12/2018 con deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 58/2018.

² Atto di delega ARPAE DET-2018-501 del 11/06/2018.